



COMUNE DI MORARO

Provincia di Gorizia

ORDINANZA N. 1 DD. 20.03.2020

OGGETTO: Decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020. Misure urgenti per ridurre al minimo la presenza di personale negli uffici e individuazione delle prestazioni indifferibili da rendere in presenza.

IL SINDACO

Richiamati i seguenti provvedimenti del Consiglio dei Ministri

[Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020](#) Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

Richiamati i seguenti provvedimenti legislativi

[Decreto-legge 18 del 17 marzo 2020](#) Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

[Decreto-legge 14 del 9 marzo 2020](#) Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19.

Decreto-legge 6 del 23 febbraio 2020, coordinato con la Legge di conversione 13 del 5 marzo 2020, recante: «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19».

[Decreto legge 9 del 2 marzo 2020](#) Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

[Decreto legge 6 del 23 febbraio 2020](#) Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19».

Richiamati i seguenti provvedimenti del Presidente del Consiglio dei Ministri

[Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020](#) Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale [In vigore dal 12 marzo 2020].

[Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020](#) Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale [In vigore dal 10 marzo 2020 all'11 marzo 2020 ove incompatibili con il DPCM 11 marzo 2020].

[Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020](#) Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale [Art. 1, 4, 5 e Allegato 1, in vigore dall'8 marzo 2020 all'11 marzo 2020 ove incompatibili con il DPCM 11 marzo 2020; art. 2 e 3 in vigore dall'8 al 9 marzo 2020 ove incompatibili con quanto previsto dal DPCM 9 marzo 2020].

[Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020](#) Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale [In vigore dal 4 marzo all'8 marzo 2020].

[Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020](#) Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. [Art. 1, 2, 5, 6, allegati 1, 2, 3 in vigore dal 2 marzo all'8 marzo 2020; art. 3 e 4 in vigore dal 2 al 4 marzo].

[Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020](#) Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. [In vigore fino al 1 marzo 2020].

[Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020](#) Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. [In vigore fino al 1 marzo 2020].
[Commento scuola](#) e [commento AFAM](#).

Richiamato, in particolare, l'art.87 del Decreto Legge n.18 del 17 marzo 2020 Art. 87 –“ Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali.”

“1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, conseguentemente:

a) limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza;

b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.

2. La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall'amministrazione. In tali casi l'articolo 18, comma 2, della legge 23 maggio 2017, n. 81 non trova applicazione.

3. Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui al comma 1, lett. b), le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista. Tale periodo non è

computabile nel limite di cui all'articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

4. Gli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale, nonché le autorità amministrative indipendenti, ivi comprese la Commissione nazionale per le società e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, ciascuno nell'ambito della propria autonomia, adeguano il proprio ordinamento ai principi di cui al presente articolo.

5. Lo svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego, ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica, sono sospese per sessanta giorni a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. Resta ferma la conclusione delle procedure per le quali risulti già ultimata la valutazione dei candidati, nonché la possibilità di svolgimento dei procedimenti per il conferimento di incarichi, anche dirigenziali, nelle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, che si istaurano e si svolgono in via telematica e che si possono concludere anche utilizzando le modalità lavorative di cui ai commi che precedono, ivi incluse le procedure relative alle progressioni di cui all'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

.....”

Ritenuto necessario dare attuazione alla norma di cui sopra individuando le attività indifferibili da svolgere in presenza e limitando il più possibile la presenza di personale negli uffici e gli spostamenti;

Ritenuto di adottare misure organizzative allo scopo di contenere il diffondersi del virus, evitando le possibili occasioni di contagio all'interno degli uffici comunali e tra la popolazione;

Preso atto della necessità di conciliare le necessità dei cittadini IN COMPROVATE SITUAZIONI DI NECESSITA' e di dover comunque tutelare la salute dei dipendenti comunali;

Vista la direttiva del Ministro della Pubblica Amministrazione 12.03.2020, n. 2;

Visto l'art. 50 del d.lgs. N. 267/2000;

ORDINA

1. gli uffici ed i servizi comunali ove sono effettuate le "attività indifferibili da rendere in presenza" sono i seguenti:

a) UFFICIO CIMITERIALE (limitatamente alla gestione dei decessi avvenuti a partire dall'08/03/2020)

b) ANAGRAFE

c) STATO CIVILE

d) PROTOCOLLO

e) SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI (PRONTO INTERVENTO A FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E MINORI);

f) MANUTENZIONI (RETE STRADALE - CUSTODIA E SORVEGLIANZA IMPIANTI - INTERVENTI E MANUTENZIONI URGENTI - ATTIVITA' AMMINISTRATIVE INDIFFERIBILI)

g) SEGRETERIA GENERALE

h) AMBIENTE (solo in caso di emergenze)

i) ATTIVITA' E DIPENDENTI COMUNQUE STRETTAMENTE FUNZIONALI ALLA GESTIONE DELL'EMERGENZA (secondo ordini della funzione COC).

Le predette attività vanno rese in presenza solo per il tempo strettamente necessario.

1.1. le funzioni COC sono assicurate tramite presenza ovvero lavoro agile in base alle esigenze operative e con reperibilità per contatto h.24;

1.2 gli utenti possono accedere fisicamente agli uffici e servizi comunali di cui sopra solo tramite accesso programmato con appuntamento;

1.3 in ordine agli uffici di cui sopra dovrà essere garantito un adeguato presidio di continuità anche con possibile riduzione della forza lavoro secondo le disposizioni dei relativi responsabili;

1.4 la forza lavoro e l'organizzazione degli altri uffici e servizi per cui non si è in presenza di "attività indifferibili da rendere in presenza" è determinata dai relativi responsabili in consistente riduzione ma non sospensione delle attività assecondando la situazione di emergenza secondo un principio di proporzionalità e utilizzando il più possibile il lavoro agile;

1.5 devono comunque essere assolte le attività relative al pagamento degli stipendi e gli adempimenti fiscali, previdenziali ed assicurativi connessi nonché le attività amministrative in materia di servizi generali e di personale nonché finanziari correlate a scadenze improrogabili di legge;

1.6 deve essere garantita l'apertura ed il controllo delle sedi comunali;

2. I responsabili provvedono a dare esecuzione alla presente ordinanza riducendo la presenza dei dipendenti sul posto di lavoro privilegiando il lavoro agile, anche in forma semplificata, nonché in subordine, la fruizione delle ferie pregresse e gli altri istituti compatibili con i contratti collettivi vigenti; assicurano nei casi di assenza fisica di personale un servizio di ricezione telefonica degli utenti attivo in orario di apertura al pubblico in lavoro agile anche a rotazione;

3. I dipendenti comunali in servizio vengono dotati, secondo le disponibilità, di DPI adeguati; in caso di irreperibilità delle mascherine dovrà essere rigorosamente rispettato un metro di distanza aerando continuamente i locali;

4. La Polizia Locale è incaricata della vigilanza della presente ordinanza; la violazione della presente ordinanza, ove il fatto non costituisca più grave reato, è punita ai sensi dell'art. 650 del codice penale; l'accesso fisico presso gli uffici e servizi comunali in assenza di situazioni di necessità, come specificato in premessa, da parte di terzi potrà essere segnalato alle forze dell'ordine;

5. La presente ordinanza può essere impugnata, da chiunque vi abbia interesse, in ordine agli "interessi legittimi" nei limiti processuali riconosciuti dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, avanti al TAR Friuli entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione della stessa ai sensi dell'art.29 del

D.Lgs.n.104/2010, ovvero mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla medesima pubblicazione, ai sensi dell'art. 9, comma 2 del DPR 1199/1971; in relazione ai "diritti soggettivi" di applica l'art.63 del D.Lgs.n.165/2001;

6. La presente ordinanza entra in vigore in data odierna ed è valida sino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019 salvo diverso ordine; la stessa è pubblicata continuativamente all'albo pretorio ed è comunicata ai responsabili; è data ampia diffusione della stessa sui mezzi di informazione e sul sito internet.



IL SINDACO
Umberto Colombo